



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.1 del 17.11.2015- 14.01.2016 Udienza pubblica del 17.11.2015
Massima n. 1:	Titolo Esercizi pubblici e spettacoli pubblici – ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento – Mancata corrispondenza tra il ricorso e la delibera di Giunta ne ne ha autorizzato la proposizione – Inammissibilità. Testo Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto-legge 19 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1° della legge 11 novembre 2014, n.164, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento al D.P.R. 22 marzo 1974, n.381 ed al D.P.R. 1° novembre 1973, n.686 di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici, non trovando corrispondenza le violazioni lamentate nel ricorso con le delibere di Giunta (ratificate dal Consiglio) della Provincia medesima che ne hanno autorizzato la proposizione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : Art. 31 del decreto-legge 12/09/2014, n.133, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1°, della legge 11/11/2014, n.164. Parametri costituzionali: Statuto Regione Trentino Alto Adige Altri parametri e norme interposte: D.P.R. 22.03.1974, n. 381 D.P.R. 01.11.1973, n.686



<p>Massima n.2</p>	<p>Titolo Turismo – Ricorso Provincia autonoma di Bolzano – Asserita violazione della competenza esclusiva sancita dallo Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige – Asserita lesione del principio di leale collaborazione – Non fondatezza.</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.31 del decreto-legislativo 19 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1° della legge 11 novembre 2014, n.164 promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt.8, n.5 e 20, art.9, n.7 e 16 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670, all'art. 2 del D.lgs 16.03.1992, n.266 (concernente il rapporto tra atti legislativi statali, regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all'art.2, comma 2 del D.P.R. 19.11.1987 n. 526, al D.P.R. 22.03.1974, n.278 (attuazione dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige in materia di Turismo ed industrie alberghiere), al D.P.R. 1°11.1973, n. 686, al D.P.R. 22.03.1974, n.381, nonché al principio di leale collaborazione in quanto – come da costante giurisprudenza della Corte – quando non sia agevole, in un concorso di competenze, usare il criterio di prevalenza (qualitativo o quantitativo), non è costituzionalmente illegittimo l'intervento motivato del legislatore statale, purchè agisca nel rispetto del superiore principio di leale collaborazione.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio : art. 31 del decreto-legge 12/09/2014, n.133, convertito, con modificazioni, dall'art.1 comma 1°, della legge 11/11/2014, n.164.</p> <p>Parametri costituzionali : Cost. Art. 117, comma 4° Statuto Regione Trentino Alto Adige</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 art. 10 D.P.R. 22.03.1974, n. 381 D.P.R. 22.03.1974, n. 278 D.P.R. 1°11.1973, n. 686 D.P.R. 19.11.1987, n. 526, art. 11, comma 2 D.lgs. 16.03.1992, n.266 D.P.R. 31.08.1972, n.670, art.8, n.5) e 20), art.9, n.7) e art.16</p>
<p>Massima n.3</p>	<p>Titolo Turismo – Ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento – Asserita violazione della competenza esclusiva sancita dallo Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige – Asserita lesione del principio di leale collaborazione – Non fondatezza.</p>



	<p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.31 del decreto-legislativo 19 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1° della legge 11 novembre 2014, n.164 promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt.8, n.5 e 20, art.9, n.7 e 16 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670, all'art. 2 del D.lgs 16.03.1992, n.266 (concernente il rapporto tra atti legislativi statali, regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al D.P.R. 22.03.1974, n.278 (attuazione dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige in materia di Turismo ed industrie alberghiere), al D.P.R. 1°.11.1973, n. 686, al D.P.R. 22.03.1974, n.381, nonché al principio di leale collaborazione in quanto – come da costante giurisprudenza della Corte – quando non sia agevole, in un concorso di competenze, usare il criterio di prevalenza (qualitativo o quantitativo), non è costituzionalmente illegittimo l'intervento motivato del legislatore statale, purchè agisca nel rispetto del superiore principio di leale collaborazione.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio: art. 31 del decreto-legge 12/09/2014, n.133, convertito, con modificazioni, dall'art.1 comma 1°, della legge 11/11/2014, n.164.</p> <p>Parametri costituzionali : Cost. Art. 117, comma 4° Statuto Regione Trentino Alto Adige</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 art. 10 D.P.R. 22.03.1974, n. 381 D.P.R. 22.03.1974, n. 278 D.P.R. 1°.11.1973, n. 686 D.lgs. 16.03.1992, n.266 D.P.R. 31.08.1972, n.670, art.8, n.5), 6) e 20) e art.16</p>

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

